


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 13 APRILE 2000

N. 48 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 19% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTÈ PRIMA

**Legge regionale**

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2000, n. 9

«BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002».

Pag. III



## PARTE PRIMA

---

*Leggi e Regolamenti regionali*

---

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2000, n. 9

**«BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002».**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**TITOLO I  
NORME DI BILANCIO**

Art. 1

*(Stato di previsione delle entrate)*

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente, legge, è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2000.

3. Il mutuo per l'importo di lire 403 miliardi - contratto, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del ripiano del residuo di avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire 1203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di competenza e cassa, al capitolo 5129210 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 2

*(Stato di previsione della spesa)*

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente, legge, è approvato in lire 39.926.200.750.879 in termini di competenza e in lire 50.878.390.218.537 in termini di cassa.

2. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di cui all'articolo 1, comma 3, sono utilizzate secondo i criteri di cui all'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 16.

Art. 3

*(Impegni e pagamenti delle spese)*

1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

Art. 4

*(Codifica regionale)*

1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico di contabilità e avuto riguardo a eventuali mutamenti negli assetti organizzativi regionali.

Art. 5

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, di cui all'Allegato 1 della presente legge.

Art. 6

*(Elenco spese obbligatorie)*

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco di cui all'allegato 2 della presente legge.

## Art. 7

*(Fondo di riserva per spese obbligatorie)*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 8.200.000.000, è iscritto al capitolo 1110010 ed è gestito a termini dell'articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 8

*(Fondo di riserva per spese impreviste)*

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'articolo 37 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 9

*(Fondo di riserva di cassa)*

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al capitolo 1110020 ed è gestito a termini dell'articolo 41 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui all'articolo 41, comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 10

*(Fondo per residui passivi perenti)*

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 miliardi, è iscritto al capitolo 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

2. È iscritta, inoltre, al capitolo 1121029, la somma di lire 271.169.983.094 quale stanziamento derivante dall'attivazione della terza tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 14/1998 e dell'articolo 14 della l.r. 16/1999, alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la data del 31 dicembre 1992.

## Art. 11

*(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni di cui all'articolo 43, comma 1, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2000.

## Art. 12

*(Bilancio pluriennale)*

1. A norma dell'articolo 6 e seguenti della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2000 - 2002 nel testo allegato alla presente legge.

## Art. 13

*(Criteri di utilizzazione delle disponibilità finanziarie della terza tranche di mutuo con la Cassa depositi e prestiti)*

1. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione del mutuo di lire 403 miliardi già stipulato con la Cassa depositi e prestiti a termini dell'articolo 20 della l. 68/1993 sono utilizzate nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 14 della l.r. 16/1999.

2. La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 2000-2001 mediante apposito atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. È iscritto, a tal fine, per la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti entro la data del 31 dicembre 1992, apposito stanziamento al capitolo di spesa 1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all'articolo 71, comma 10, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie occorrenti per la regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione, sui pertinenti capitoli di bilancio, dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31 dicembre 1992.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di lire 119 miliardi per l'anno 2001 e di lire 119 miliardi per l'anno 2002.

5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 14

*(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli istituti di credito)*

1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1° luglio 1999, viene quantificata in lire 205 miliardi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 210 miliardi per l'anno 2001 e di lire 210 miliardi per l'anno 2002.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come previsto dall'articolo 42, comma 6, del d.lgs. 446/1997, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della l. 549/1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, della medesima l. 549/1995.

5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'articolo 3, comma 12, della l. 549/1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 446/1997.

6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 15

*(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)*

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti

vengono iscritte sui corrispondenti capitali di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2000 le somme rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedurali e legali.

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionati ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

## TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

### Capo I

#### Disposizioni in materia di personale

#### Art. 16

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali.

2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato da più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi maggiorazione.

#### Art. 17

*(Norma di sanatoria in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4)*

1. In ottemperanza al principio di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, la decorrenza degli inquadramenti disposti in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4 è fissata, ai fini economici, dalla data di esecutività dei provvedimenti di inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1988, n. 2981.

#### Art. 18

*(Personale impianti irrigui)*

1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni giurisdizionali definitive ha maturato in costanza di rapporto con la Regione Puglia il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro di natura privatistica a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2000, previa deliberazione di Giunta regionale, si applica il

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

3. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, in sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, ad imputare la relativa spesa sul capitolo 131072.

#### Art. 19

1. Fino all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 23 della l.r. 7/1997, il personale di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 23 della l.r. 7/1997 deve effettuare almeno centottantuno giornate lavorative annue.

#### Art. 20

*(Rinviato da Governo)*

### Capo II Disposizioni in materia sanitaria

#### Art. 21

*(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)*

1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del disavanzo delle ex USL derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro, così come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato l'apposito capitolo di spesa 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo disposte dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata 2056610.

2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non destinata ad attività assistenziale ai sensi dell'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'attivazione delle relative procedure provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la normativa vigente.

3. Il competente Assessorato alla sanità provvede all'adozione di tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del tesoriere regionale adottati dall'autorità giudiziaria in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle relative somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. L'Assessorato alla sanità, inoltre, provvede a comunicare alle ASL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle

necessarie modifiche e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.

4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a proprio carico e a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale (SSR), le ASL sono autorizzate ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro i limiti fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso massimo di interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti tesorieri.

5. Le risorse assegnate alle ASL per il ripianamento dei disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.

6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di estinzione delle passività e fornire alle ASL il necessario supporto tecnico-finanziario e legale, l'Assessorato alla sanità definisce i criteri per l'estinzione delle passività e ne coordina l'applicazione con particolare riferimento agli atti transattivi.

7. Agli oneri conseguenti all'attivazione del supporto tecnico-finanziario e legale, quantificati per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150 milioni, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 2000 del capitolo 711030 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario e legale alle ASL per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria)", con lo stanziamento di lire 150 milioni.

8. Qualora il direttore generale e il commissario liquidatore consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di spesa superiori al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi provenienti dagli esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle gestioni liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del venti per cento del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229. Il collegio sindacale provvede alla certificazione degli eventuali risparmi conseguiti.

9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici trasferimenti statali all'uopo previsti, anche attraverso gli strumenti finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.

#### Art. 22

*(Finanziamento delle Aziende ospedaliere)*

1. In attesa dell'adeguamento della disciplina riguardante il finanziamento del-

le Aziende sanitarie al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 229/1999, alle Aziende ospedaliere è corrisposto mensilmente un acconto pari al novanta per cento di un dodicesimo dei tetti massimi di remunerazione dell'assistenza ospedaliera e ambulatoriale erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. La Giunta regionale procederà al conguaglio, fra l'ammontare massimo riconosciuto e gli acconti erogati, dopo l'apposizione del visto di congruità sul bilancio di esercizio per l'anno di riferimento.

#### Art. 23

1. I benefici di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla l.r. 14/1998, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, si applicano ai dipendenti regionali della Regione Puglia che per motivi istituzionali risultano residenti fuori Regione.

2. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefici eventualmente concessi dalla Regione di residenza, saranno erogate dalla ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali e sarà rimborsata dalla Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.

#### Art. 24

##### *(Quota di spesa sanitaria nelle strutture residenziali protette)*

1. La disponibilità di cui al capitolo 741012 per lire 5 miliardi è destinata alla spesa sanitaria relativa ai ricoveri nelle residenze protette ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 e agli enti socio-educativi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284.

2. Le somme che risulteranno non utilizzate alla fine di ciascun esercizio finanziario saranno restituite entro il 28 febbraio successivo e potranno essere attribuite alle ASL che avranno documentato un maggiore carico assistenziale.

#### Art. 25

1. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN, sono assicurate in termini di continuità e di uniformità nell'ambito regionale in favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui agli articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di servizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legge 2 marzo 1948, n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici (legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi

della disciolta Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente disposizione sono erogate agli aventi diritto da parte delle ASL di residenza dell'assistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale (FSN) tutto quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive, ortopediche e protesiche ai sensi dell'articolo 3 della l. 833/1978 e delle leggi e ordinamenti in vigore e successive modificazioni.

5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali che, pur potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma 2.

6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione di cure termali prescritte dal medico curante, è concesso un contributo giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per l'anno 2000 in lire 55 mila per un massimo di dodici giorni.

7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a tutte le categorie assimilate devono presentare all'ASL di appartenenza, al fine di ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la fattura o la ricevuta fiscale nominativa dell'albergo presso cui hanno soggiornato per l'effettuazione delle cure termali.

8. Le ASL che hanno erogato agli invalidi del loro territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità, documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per l'anzidetto titolo, nell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.

9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste della presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla percentuale del tasso di inflazione programmata.

10. L'onere derivante dalla presente norma, stimato in lire 264 milioni l'anno, sarà sostenuto con i fondi del capitolo di nuova istituzione (CNI) "Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 57 della l. 833/1978".

#### Art. 26

1. Nella more del completamento e perfezionamento del programma ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il quale la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 1999, n. 1063 rappresenta punto di riferimento, in anticipazione e a stralcio del programma stesso, nell'ambito del quadro programmatico di cui alla deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 relativo alla seconda fase del pro-

gramma nazionale straordinario di investimenti previsto dalla citata legge, è autorizzata la stipula di accordo di programma, ex articolo 5-bis del d.lgs. 229/1999, per l'accelerazione delle procedure e la realizzazione del Presidio ospedaliero di Vico del Gargano (Fg) prevista al capo 6.3 della del. giunta reg. 1063/1999 e con impegno finanziario nei limiti dell'importo indicato alla Tabella 3A allegata alla del. giunta reg. 1063/1999.

### Capo III

#### Disposizioni in materia di demanio e patrimonio

##### Art. 27

*(Dismissioni immobiliari)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei diritti e dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti dall'ex ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto articolo di legge.

2. Limitatamente ai beni ex ONC, consistenti in terreni, fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti alla speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita determinato dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5 e successive modificazioni è decurtato del trenta per cento in caso di acquisto da parte degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove il prezzo, come sopra determinato e accettato, superi l'importo di lire 100 milioni, può essere accordato, a richiesta e per la parte eccedente il cinquanta per cento del suo ammontare, la rateizzazione del relativo pagamento per un massimo di dodici rate dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita. La decurtazione è subordinata all'assunzione del vincolo di destinazione d'uso per anni trenta.

##### Art. 28

*(Trasferimento di beni immobili regionali agli enti locali)*

1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell'uso degli stessi.

2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 dicembre 2000.

3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.

4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale:

- a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive;
- b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni;
- c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.

5. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione.

6. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.

##### Art. 29

*(Modificazione articolo 11 legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 e integrazione articolo 28 legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)*

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1994 è abrogato.

2. All'articolo 28 della l.r. 14/1998 sono aggiunte le parole:

“Il conferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano”.

##### Art. 30

*(Rendicontazione spese gestioni irrigue pregresse)*

1. In sede di approvazione della rendicontazione delle spese relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i costi sostenuti dai Consorzi di bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, per:

- a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e delle relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato pagamento;
- b) trattamento economico del personale utilizzato, compresi gli oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento giudiziario passato in giudicato o in via transattiva.

2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti si provvede mediante utilizzazione, sino al sessanta per cento del loro ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formati sui capitoli 131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro accertamento ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale di contabilità.

3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra accertato viene impie-

gata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla normativa provenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e ripristino, di completamento, ampliamento e ammodernamento di impianti irrigui di proprietà regionale.

#### Art. 31

*(Pagamento dei maggiori costi riconosciuti)*

1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al pagamento dei maggiori costi riconosciuti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli stessi, previa liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi istituzionali dei Consorzi.

#### Art. 32

*(Riscossione canoni di gestione)*

1. A decorrere dall'esercizio 2000 i proventi di gestione degli impianti irrigui regionali sono riscossi su apposito conto corrente intestato alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi di bonifica, laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui regionali, in relazione ai costi di esercizio del servizio.

#### Art. 33

*(Modificazioni articolo 10 legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)*

(Rinviato dal Governo)

### Capo IV

#### Disposizioni in materia di commercio

#### Art. 34

*(Contributo straordinario enti fieristici)*

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale (articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22) di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2000, al capitolo di nuova istituzione 352026, epigrafato "Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:

- a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di lire 800 milioni;
- b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di lire 100 milioni.

### Capo V

#### Disposizioni in materia di agricoltura

#### Art. 35

*(Oneri pregressi relativi all'indennità compensativa)*

1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente, l'indennità compensativa prevista dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni dal 1989 al 1993.

2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2004.

3. La somma per l'anno 2000, pari a lire 12.694.009.135, è iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, epigrafato "Spese per il pagamento dell'indennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993. L.r. 15/1978 e successive modificazioni e integrazioni".

#### Art. 36

*(Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina)*

1. Al fine di fronteggiare le spese di costituzione e di avvio delle attività istituzionali della Comunità montana della Murgia tarantina, istituita con legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, viene concesso un contributo straordinario di lire 1 miliardo e 100 milioni prevedendo nel bilancio per l'esercizio finanziario 2000 apposito capitolo di nuova istituzione 113045 epigrafato "Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina (legge di bilancio 2000)".

#### Art. 37

*(Modificazioni articolo 41 legge regionale 13 agosto 1998, n. 27)*

1. All'articolo 41 della l.r. 27/1998 è soppresso il periodo "dal 1° marzo al 30 settembre" ed è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Le modalità e i termini per l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15".

#### Art. 38

*(Assistenza tecnica alle azioni zootecniche)*

1. Alle associazioni allevatori pugliesi che svolgono azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche può essere concesso un

contributo per le spese nella misura massima del settanta per cento.

2. Il contributo è concesso, su domanda delle associazioni allevatori, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, su specifica e articolata proposta dell'Assessorato all'agricoltura.

3. Per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Contributi per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche".

#### Art. 39

*(Integrazioni articolo 12 legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, concernente "Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese")*

1. All'articolo 12 della l.r. 32/1999 è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

- 1) l.r. 24 luglio 1978, n. 34 'Interventi per favorire nel settore agricolo - forestale - zootecnico - vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai comuni e agli altri enti locali elettivi';
- 2) l.r. 4 settembre 1978, n. 48 'Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984';
- 3) l.r. 12 aprile 1979, n. 20 'Rinnovo e modifiche alla l.r. 7 giugno 1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole';
- 4) l.r. 29 giugno 1979, n. 38 'Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura';
- 5) l.r. 4 settembre 1979, n. 63 'Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento n. 78/1054/CEE e modifiche alla l.r. 3 marzo 1978, n. 15 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura';
- 6) l.r. 28 gennaio 1980, n. 14 'Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 15 e 4 settembre 1979, n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura';
- 7) l.r. 9 giugno 1980, n. 64 'Modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34, concernente Interventi per favorire la cooperazione giovanile e il recupero delle terre';
- 8) l.r. 9 giugno 1980, n. 69 'Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali';
- 9) l.r. 17 luglio 1981, n. 41 'Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978';
- 10) l.r. 31 agosto 1981, n. 47 'Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 24 luglio 1978, n. 34 al fine di sviluppare la cooperazione giovanile in agricoltura';

11) l.r. 31 agosto 1981, n. 54 'Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Organizzazione e snellimento delle procedure';

12) l.r. 4 dicembre 1981, n. 57 'Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura'.

#### Art. 40

*(Modifica art. 2 legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)*

1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della l.r. 18/1997, così come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono affidate, oltre ai compiti previsti dall'articolo 2, le attività di regolazione e/o eventuale consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni della debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate derivanti da partite fidejussorie in corso di definizione.

### Capo VI

#### Disposizioni in materia di edilizia residenziale

#### Art. 41

*(Definizione partite debitorie residuali)*

1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93-94-95, 491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94, 492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui all'articolo 71, comma 12, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 42

*(Modifica legge regionale 24 maggio 1985, n.48)*

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 48/1995, le parole "di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al sette per cento oltre il rimborso del capitale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del capitale".

## Art. 43

1. Fino all'approvazione del piano paesistico e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 è prorogata la legge regionale 11 maggio 1990, n. 30.

## Art. 44

1. Il mancato frazionamento dei mutui a tasso agevolato finanziati da leggi statali e regionali nei termini di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche non comporta la decadenza del finanziamento agevolato per gli alloggi che sono stati assegnati o acquistati nei termini stessi (entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori), sempre che il frazionamento avvenga nel tal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 45

1. Il tasso individuale decorre secondo la normativa vigente dalla data dell'atto notarile di assegnazione o acquisto a prescindere dalla data di trasmissione alla Regione dell'atto notarile.

### Capo VII Disposizioni in materia di servizi sociali

## Art. 46

*(Programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili)*

1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle ASL che attuano le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 4, della l.r. 16/1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse per l'intero anno solare.

## Art. 47

*(Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della l.r. 10/1997 per il trasporto di portatori di handicap)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di handicap sia a fini scolastici che riabilitativi

presso centri pubblici di riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle ASL competenti per territorio.

2. Al finanziamento del servizio trasporto concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati, utilizzando risorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per interventi relativi al diritto allo studio e in materia socio-assistenziale.

### Capo VIII Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione ed emigrazione

## Art. 48

*(Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili)*

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", è istituito il Fondo regionale, per l'occupazione dei disabili, che viene alimentato con le risorse e le modalità previste dal medesimo articolo 14 della l. 68/1999.

2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui agli articoli 11 e 12 della l. 68/1999.

3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano pluriennale e annuale per l'occupazione di cui alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 19, su proposta dell'Assessore al lavoro, definisce i criteri di gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione di cui al comma 4 e provvede al monitoraggio, alla valutazione e alla verifica delle attività.

4. È istituita la Commissione regionale per il fondo che è nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su designazione di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi maggiormente rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un ispettore medico del lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 e se in possesso di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione.

## Art. 49

*(Modifiche e integrazioni l.r. 19/99)*

1. L'organismo di cui all'articolo 10 della l.r. 19/1999, nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del combinato disposto della l. 68/1999 e dell'articolo 48, comma 1, istitutivo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, è inte-

grato da componenti designati dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, comunque assicurando la pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a costituire il Comitato tecnico, come indicato all'articolo 6, comma 2, lettera b), della l. 68/1999.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999 è abrogata.

3. Gli assessorati competenti della Regione e delle Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvedono all'insediamento degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di almeno la metà più una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi trenta giorni dalla richiesta agli aventi diritto.

4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai commi precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche un componente supplente.

#### Art. 50

*(Conferenza regionale dell'emigrazione)*

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione 22 dicembre 1997, n. 251, ha approvato lo svolgimento della IV Conferenza regionale dell'emigrazione.

2. Per consentirne l'organizzazione e lo svolgimento è stanziata, limitatamente all'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 500 milioni, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione 952060 epigrafato "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento della IV Conferenza regionale dell'Emigrazione (legge di bilancio 2000)".

### Capo IX

#### Disposizioni in materia di finanze

#### Art. 51

*(Tassa automobilistica regionale)*

1. Le modalità di riversamento della tassa automobilistica regionale previste dall'articolo 6 del decreto Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1999, si applicano a tutte le delegazioni dell'ACI.

2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore del d.m. finanze 13 settembre 1999 si applicano le disposizioni previste dal "Protocollo Tecnico" del 12 febbraio 1999, sottoscritto dal Ministro delle finanze, concernente le modalità di riscossione e riversamento della tassa automobilistica regionale.

#### Art. 52

*(Imposta regionale sulle concessioni statali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, prevista dall'articolo 2 della

legge 16 maggio 1970, n. 281 e disciplinata dal capo II della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 25, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I titolari delle concessioni di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai sensi della l.r. 25/1999.

### Capo X

#### Disposizioni in materia di programmazione

#### Art. 53

*(Diffusione della informazione statistica regionale)*

1. La Regione Puglia, attraverso l'ufficio statistico del Settore programmazione, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, provvede, attraverso studi, indagini, ricerche ed elaborazioni dati, alla diffusione della informazione statistica regionale.

2. A tal fine è stanziata per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale (legge di bilancio 2000)", la somma di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

#### Art. 54

*(Servizio "Rete punto impresa" - Spese di gestione)*

1. La Regione Puglia, attraverso il Servizio "Rete punto impresa", istituito con l'articolo 35 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, stanZIA per l'anno finanziario 2000 la somma di lire 200 milioni che viene iscritta in specifico capitolo di nuova istituzione 1481 con la denominazione "Spese operative di gestione relative al Servizio rete punto impresa". Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

### Capo XI

#### Disposizioni in materia di artigianato

#### Art. 55

*(Monitoraggio attività produttive comparto artigianato)*

1. È istituito presso il Settore artigianato e piccole medie imprese (PMI)

dell'Assessorato industria, commercio e artigianato, il Sistema regionale informatico per il monitoraggio attività produttiva per il comparto artigianato e PMI, di seguito denominato SIMAP. Il SIMAP è finalizzato al monitoraggio del comparto artigianato e PMI della Regione Puglia ed alla alimentazione della base dati del Sistema informatico osservatorio economico nazionale (SIOE), ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 399.

2. Per le attività del SIMAP è istituito il capitolo di spesa 0213015, al quale è assegnato per l'esercizio 2000 lo stanziamento di lire 200 milioni. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della legge di bilancio annuale.

## **Capo XII** **Disposizioni in materia di trasporti**

### Art. 56

*(Modifiche e integrazioni legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:  
"5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente locale individuato con i criteri di cui all'articolo 18, comma 6".

2. All'articolo 3 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 5 bis:  
"5 bis. Nel caso di reti di servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi ed aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5".

3. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 le parole "30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "30 giugno 2001".

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/1999 è abrogata.

5. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:  
"2. I Comuni dotati di gestione in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il 31 dicembre 2000 trasformandole, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400, in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in economia, previa stipula dei contratti 'ponte' di servizio con le compensazioni

già attribuite alle gestioni in economia. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data del riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Il Comune può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione e può restare socio unico di tali società per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione, previa sospensione di ogni intervento contributivo per investimenti nei confronti delle gestioni in economia, provvede all'affidamento immediato dei servizi in economia con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18".

6. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"3. Il servizio delle cessate gestioni in economia potrà essere considerato nei servizi minimi di cui all'articolo 5 subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse già a carico dei bilanci comunali".

7. L'articolo 16 della l.r. 13/1999 è abrogato.

8. All'articolo 18 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, modificato dal d.lgs. 400/1999, sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera nelle gare che hanno ad oggetto, in tutto o in parte prevalente, i servizi già espletati dalle predette società affidatarie in via diretta".

9. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti".

10. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003"; le parole "30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000".

11. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato con il d.lgs. 400/1999, hanno l'obbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di trasformare le aziende speciali o consorzi affidatari in società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei contratti 'ponte' di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 36. Le concessioni come sopra accordate hanno validità fino alla data di riaffidamento dei relativi servizi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. L'ente locale competente può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e può restare socio unico delle

società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o consorzi per un periodo non superiore a due anni. Ove tale trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione procede immediatamente alla concessione dei servizi già in affidamento diretto con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18".

12. I commi 6 e 7 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 sono abrogati.

13. Al comma 8 dell'articolo 35 della l.r. 13/1999 le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2003"; le parole "30 giugno 2000" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2000".

14. All'articolo 35 della l.r. 13/1999 è inserito il seguente comma 8 bis: "8 bis. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del d.lgs. 422/1997, come modificato dal d.lgs. 400/1999, nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti 'ponte' e fino al riaffidamento in concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di affidare in concessione con le medesime procedure concorsuali quote di servizi che corrispondano ad accertate esigenze funzionali e di gestione. Per le medesime esigenze ed in vista della organizzazione dei servizi in rete e bacini di cui all'articolo 8, previa verifica in apposita conferenza dei servizi con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, la Regione e gli enti locali possono altresì disporre, anche di concerto tra loro, trasferimenti di servizi tra i vari soggetti gestori, definendo le conseguenti compensazioni con l'eventuale revisione dei contratti in essere.

15. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/1999 dopo la parola "autorizzazione" sono aggiunte le parole "o per qualsiasi altra causa".

16. Il comma 5 dell'articolo 36 della l.r. 13/1999 è sostituito dal seguente: "5. È confermata la disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, intendendosi la misura massima del dieci per cento del contributo integrativo riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La predetta disposizione è prorogata di validità a tutto l'anno 2003, assumendo, per gli anni 2001, 2002 e 2003, la misura massima, rispettivamente, del nove per cento, del sette per cento e del cinque per cento".

#### Art. 57

##### *(Investimenti nel settore del TPRL)*

1. Gli stanziamenti di spese iscritti nel capitolo 0552028 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002 e i relativi residui di stanziamento formati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 possono essere utilizzati per gli investimenti di cui all'articolo 10 della l.r. 13/1999.

#### Art. 58

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di assicurare continuità del pubblico servizio e di soddisfare la domanda di mobilità, gli interventi finanziari di cui all'articolo 36 della l.r. 13/1999 sono disposti dagli enti competenti anche in favore delle imprese assoggettate nell'anno 1999 e 2000 a provvedimenti di annullamento, revoca e/o decadenza della concessione e/o dell'affidamento, sino all'effettivo subentro nell'esercizio dei servizi automobilistici di altro concessionario/affidatario.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 552012 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

### Capo XIII

#### Disposizioni in materia di formazione professionale

#### Art. 59

##### *(Espletamento diciassettesimo corso di perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale)*

1. È portato a compimento, entro il 31 dicembre 2001, il diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione professionale per agenti di polizia municipale bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1997, n. 420 e non espletato entro il 31 dicembre 1999. Il decreto del bando è stato emesso in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1997, n. 6261, adottata in attuazione della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione e della legge regionale 24 dicembre 1989, n. 2.

2. Alla spesa occorrente si fa fronte mediante l'utilizzo dello stanziamento previsto al capitolo 1010020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

#### Art. 60

##### *(Programma di formazione professionale 2000-2001)*

1. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali e in deroga agli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le attività formative da realizzare nell'anno 2000/2001 sono approvate dalla Giunta regionale secondo le disposizioni contenute nei relativi bandi, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dal Programma operativo regionale e dalla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139 nonché in base alle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del regolamento (CE) 1260/1999.

**Capo XIV****Disposizioni in materia di partecipazione azionaria****Art. 61***(Partecipazione azionaria a Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.)*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti in ordine alla partecipazione azionaria all'aumento di capitale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l. nei limiti di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 2000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 Aprile 2000

**N O T E**

**Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.**

**Nota all'art. 16**

– Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67 “Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 71 del 26-3-1997; si riporta il testo dell'art. 18:

**Art. 18.**

Rimborso delle spese di patrocinio legale.

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito nuovo capitolo di bilancio, recante il numero 512016, epigrafato “Partecipazione azionaria della Regione Puglia al capitale sociale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.”.

**Art. 62***(Modifica legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)*

1. All'articolo 21 della l.r. 17/1999 le parole “entro il 30 settembre di ogni anno” sono sostituite con le parole “entro il 30 settembre di ogni triennio”.

DISTASO

**Nota all'art. 17**

– La L.R. 20 gennaio 1998, n. 4 “Personale residuo reclutato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Norme di sanatoria” è pubblicata nel BUR n. 8 del 26-1-1998; il comma 1 dell'art. 1 così dispone:

**Art. 1**

1. In ottemperanza ai principi di cui all'art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ai dipendenti della Regione Puglia già immessi nei ruoli regionali con inquadramento nella seconda qualifica funzionale di cui alla legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, in applicazione della legge regionale 26 gennaio 1981, n. 12 e successive modificazioni, è attribuita la qualifica funzionale immediatamente superiore.

**Nota all'art. 19**

– La L.r. 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale”, pubblicata nel BUR n. 19 del 7-2-1997, è stata successivamente modificata e integrata dalle LL.RR. 8/97, 14/98, 17/99, 36/99, 5/00 e 6/00; il personale di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 23 è quello con qualifica di operaio addetto alle attività forestali che ha comunque maturato il diritto al passaggio a tempo indeterminato nel reparto di lavoro con la Regione.

**Note all'art. 21**

– Il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 278 del 28-11-1995.

– Il riferimento al “decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 229” deve intendersi al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Tale decreto che reca “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 165 S.O. del 16-7-1999.

– La legge 17 ottobre 1994, n. 590 ha convertito in legge il D.L. 27 agosto 1994, n. 512 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali” pubblicato nella Gazz. Uff. n. 201 del 29-8-1994.

– La legge 30 aprile 1999, n. 130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14-5-1999.

#### **Nota all'art. 22**

– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 reca “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

#### **Nota all'art. 23**

– La LR 21 novembre 1996, n. 25 “Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto”, pubblicata nel BUR n. 129 del 29-11-1996 è stata modificata e integrata dal titolo VI della LR 6 maggio 1998, n. 14 pubblicata nel BUR n. 46 Suppl. del 15-5-1998.

#### **Note all'art. 24**

– Il Regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 “Articolo 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette”, è pubblicato nel BUR n. 45 del 16-4-1997.

– La legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 206 del 4-9-1997.

#### **Note all'art. 25**

– La legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario nazionale” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 663 del 30-12-1979; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 57:

#### **Art. 57**

(Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie)

1. - 2. Omissis

3. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili (28/e).

4. Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (29), per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali i cui all'articolo 75 della presente legge.

– Il decreto legge 2 marzo 1948, n. 135 “Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 65 del 17-3-1948.

– La legge 14 marzo 1961, n. 130 “Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 75 del 24-3-1961.

– La legge 3 aprile 1961, n. 284 reca modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96 “Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti”.

– La legge 24 novembre 1961, n. 1298 “Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5-1-1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10-8-1950, n. 648 e successive modifiche” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 314 del 19-12-1961.

– Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 22 S.O. del 25-1-1957; l'art. 37 così dispone:

#### **Art. 37.**

##### **Congedo straordinario**

All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimoni l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.

In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni (11/a).

Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.

#### **Nota all'art. 26**

– La legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 61 del 14-3-1988; l'art. 20 prevede l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

#### **Note all'art. 27**

– La legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 227 S.O. del 27-12-1999. L'art. 4 disciplina la vendita del patrimonio immobiliare dello Stato, il comma 15 in particolare permette alle Regioni di applicare le disposizioni previste per lo Stato.

– La L.R. 26 aprile 1995, n. 27 “Disciplina del demanio e del patrimonio regionale” pubblicata nel BUR n. 52 del 16-5-1995 è stata successivamente modificata dalle LLRR 35/95 e 6/98.

– La L.R. 15 febbraio 1985, n. 5 “Modifiche e integrazioni alla L.R. 9-6-1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale” è pubblicata nel BUR n. 19/85. L'art. 10 (Commissione regionale di valutazione) che sostituisce l'art. 15 della LR 67/80 è stato successivamente integrato dalla LR 17/94 pubblicata nel BUR n. 82 del 3-6-1994.

#### **Note all'art. 29**

– La LR. 30 dicembre 1994, n. 37 “Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994” è pubblicata nel BUR n. 146 del 30-12-1994. L'art. 4 recava modifiche alla LR 45/81 “Norme per il conferimento di consulente”.

– La L.R. 6 maggio 1998, n. 14 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000” è pubblicato nel BUR n. 46 Suppl./98; si riporta il testo dell'art. 28 coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

**Art. 28**  
(Conferimento Patrimonio ONPI)

*1. In attuazione delle disposizioni della legge regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni, con decorrenza 1° giugno 1998 sono conferiti ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ONPI e le relative competenze assistenziali. Il conferimento del Patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stesso stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trovano.*

**Nota all'art. 30**

– La L.R. 18 aprile 1994, n. 15 “Disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica”, pubblicata nel BUR n. 65 Straord./94 è stata successivamente modificata dalle LL.RR. 32/94, 37/94, 16/97, 14/98, 17/99 e 32/99.

**Nota all'art. 34**

– La LR 22 giugno 1994, n. 22 “Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali” è pubblicata nel BUR n. 93/94.

**Nota all'art. 35**

– La LR 3 marzo 1978, n. 15 “Attuazione della direttiva CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”, pubblicata nel BUR n. 15/78 è stata da ultima modificata dalla LR. 12/99.

**Nota all'art. 36**

– La L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 “Riordino delle Comunità montane” pubblicata nel BUR n. 23 del 3-3-1999 è stata successivamente modificata dalla L.R. 17/99.

**Nota all'art. 37**

– La L.R. 13 agosto 1988, n. 27 “Norme per la protezione della forma omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria” è pubblicata nel BUR n. 83 del 26-8-1998; si riporta il testo dell'art. 41 coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalla presente legge:

**Art. 41**  
(Accensione delle stoppie)

*1. Nei territori della Regione Puglia, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno state praticate le dovute “precese”.*

*2. Le modalità e i termini per l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15.*

**Nota all'art. 40**

– La LR 4 luglio 1997, n. 18 “Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP)” è pubblicata nel BUR n. 78 del 9-7-1997.

**Nota all'art. 42**

– La L.R. 24 maggio 1985, n. 48 reca “Modifica legge regionale 15-5-1980, n. 45”; in particolare

*il comma 5 dell'articolo 1 apportava modifiche al comma 1 dell'art. 3 della LR. 45/80 “Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi”; si riporta il testo dell'art. 3 della L.R. 45/80 coordinato con le modifiche recate dalla L.R. 48/85 e dalla presente legge:*

**Art. 3**

*1. L'intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre al rimborso del capitale.*

*2. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma sono altresì concesse durante il periodo di preammortamento che non dovrà superare i ventiquattro mesi.*

**Nota all'art. 43**

– La L.R. 11 maggio 1990, n. 30 reca “Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale - paesaggistico”.

**Nota all'art. 44**

– La legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l'edilizia residenziale” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 231 del 19-8-1978.

**Note all'art. 46**

– La LR 9 giugno 1987, n. 16 “Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati” è pubblicata nel BUR n. 121/87.

– La L.R. 18 marzo 1997, n. 10 “Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap” è pubblicata nel BUR n. 33 del 21-3-1997.

**Note all'art. 47**

– Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della LR 10/97:

**Art. 5**  
(Compiti delle USL)

*1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché delle norme regionali attuative, le USL provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui all'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, così come organizzativamente e funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098 del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di integrazione sociale e all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap.*

*2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle USL secondo le indicazioni dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.*

**Art. 6**  
(Integrazione scolastica)

*1. La Regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado così come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica de-*

gli handicappati) ed emana direttive alle USL e ai Comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio regionale.

2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono in particolare:

- a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all'art. 4;
- b) a garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazione di gravità nei plessi scolastici;
- c) a valorizzare l'esperienza dell'integrazione scolastica di cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica;
- d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati.

3. I Comuni provvedono alle attività di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio".

In particolare gli stessi provvedono:

- a) agli adempimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicap;
- b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;
- c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, comprese le attività sportive, nonché, in caso di impossibilità di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all'eventuale attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l'aggravio economico delle famiglie;
- d) all'eventuale adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) a garantire l'integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

#### Note all'art. 48

- La legge 12 marzo 1999, n. 68 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 68 S.O. del 23-3-1999.
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della L. 68/99:

#### Art. 11.

Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (37), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (39), e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (38), e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (36), ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (40), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (40), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (41), al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

#### Art. 12.

Cooperative sociali.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
- b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
- c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
- d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
  - 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
  - 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
  - 3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

– La L.R. 5 maggio 1999, n. 19 “Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all’impiego” è pubblicata nel BUR n. 48 del 5-5-1999.

#### Note all’art. 52

– La legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario” è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 127 del 22-5-1970. Si riporta il testo dell’art. 2:

#### Art. 2.

Imposta sulle concessioni statali.

L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l’ammontare dell’imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L’imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso (1/a).

– La L.R. 13 gennaio 1972, n. 1 “Istituzione dei tributi propri della Regione” è pubblicata nel BUR n. 2/72.

– La L.R. 4 agosto 1999, n. 25 “Norme di firma attuazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo e legge 4 dicembre 1993, n. 494 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” è pubblicata nel BUR n. 85/99.

– Il riferimento all’articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 4 dicembre 1993, n. 494 “deve intendersi all’articolo 03 del DL 5 ottobre 1993, n. 400” premesso dalla legge di conversione 494/93 pubblicata nella Gazz. Uff. n. 285 del 4-12-1993. Si riporta il testo dell’art. 03, comma 1, lett. c):

#### Art. 03.

1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi.

a) Omissis

b) Omissis

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall’articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

d) - e) Omissis.

#### Nota all’art. 53

– Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400” è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 222 del 22-9-1989.

#### Nota all’art. 54

– La L.R. 5 giugno 1997, n. 16 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999” è pubblicata nel BUR n. 67 Suppl./97.

#### Nota all’art. 55

– La L. 3 ottobre 1987, n. 399 pubblicata nella Gazz. Uff. n. 231 del 3-10-1987, converte in legge, con modificazioni il D.L. 31 luglio 1987, n. 318 “Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di finanziamento degli interventi di politica mineraria” pubblicato nella Gazz. Uff. n. 179 del 3-8-1987.

#### Nota agli artt. 56 e 58

– La L.R. 25 marzo 1999, n. 13 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico di linea” pubblicata nel BUR n. 36/99 e già stata modificata ed integrata dalle LLRR 17/99 (BUR n. 47 Suppl./99) e 32/99 (BUR n. 123 Suppl./99).

#### Note all’art. 59

– La L.R. 10 gennaio 1974, n. 1 “Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale” è pubblicata nel BUR n. 1/74.

– Il riferimento alla legge regionale 24 dicembre 1989, n. 2 deve intendersi alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 che reca “Norme in materia di polizia locale” ed è pubblicata nel BUR n. 21 Suppl.

#### Nota all’art. 60

– Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 (così come modificato dalla L.R. 26/94) della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 “Formazione Professionale”

#### Art. 7

(Piano poliennale di formazione)

La Regione, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attività di formazione professionale o comunque da realizzare nell’ambito regionale.

Il programma, basato essenzialmente su reali previsioni occupazionali nei servizi e nei diversi settori economici e sulle esigenze poste dai nuovi insediamenti, contestualmente a quelle poste dalle riqualificazioni e dall’aggiornamento in relazione ai processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:

- le linee di intervento, in armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorità dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;
- la previsione globale di spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo le esigenze del territorio e delle mobilità del lavoro;
- la previsione di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nei diversi settori di intervento, sulla base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;
- le iniziative per l’aggiornamento del personale docente e non docente operante nei centri e le relative modalità di attuazione;

- e) tempi, criteri e finanziamenti degli interventi rivolti all'adeguamento ed alla riconversione delle strutture e dei Centri, nonché alla costruzione di nuove sedi; (2)
- f) i tempi e le modalità di attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal precedente art. 2;
- g) la previsione di tutti i servizi e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attività collaterali ed integrative.

Lo schema del programma poliennale, corredato degli elementi informativi e previsionali che ne costituiscono il fondamento, viene predisposto dall'Assessorato alla P.I. anche sulla base delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10 nonché quella di cui all'art. 22 della legge 12-8-1977, n. 675, viene definito dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale.

**Art. 8**  
(Piano annuale di formazione)

Il Consiglio regionale, entro il primo semestre di ogni anno approva il piano annuale per la formazione professionale predisposto dalla Giunta regionale, col quale si determina:

- 1) i settori di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare, perfezionare e riconvertire, secondo le aperture di cui all'art. 2 della presente legge;
- 2) gli Enti interessati alla attività di formazione professionale e le relative sedi di svolgimento, nonché le aziende o consorzi di esse per le attività di cui al 2° comma del successivo art. 20;
- 3) l'organico del personale docente e non docente per ogni sede di attività;
- 4) l'eventuale ammodernamento ed ampliamento delle sedi, nonché delle attrezzature dei Centri;
- 5) l'impegno di spesa riferito all'esercizio finanziario globale poliennale.

Il Piano annuale prevede tutte le attività di formazione professionale comprese tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio regionale può autorizzare l'avvio immediato delle attività formative ricomprese nel Piano ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

L'attività formativa potrà proseguire nel primo semestre dell'anno successivo utilizzando il finanziamento assegnato nel piano.

Detto piano terrà altresì conto, in attesa dell'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, delle proposte formulate dagli Istituti professionali ubicati nel territorio regionale che non potranno comunque essere in contrasto con la programmazione poliennale della Regione.

**Nota all'art. 62**

– La Legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 “Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001” è Pubblicata nel BUR n. 47 suppl. del 07-05-1999; si riporta il testo dell'art. 21 coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

**Art. 21**  
(Beni e attività culturali)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 28 è così sostituito:

“1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni triennio all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale delle attività culturali, della musica, del teatro e del cinema”.

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge n. 7 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 17-2-2000;
- Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 1° marzo 2000 con deliberazione n. 452;
- Vistata parzialmente con nota del Commissario del Governo del 10-4-2000.